



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ONLINE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

*Approvato dal Collegio dei Docenti verbale n. 1 con delibera n. 39 del 01/09/2023
Approvato dal Consiglio di Istituto verbale N° 40 con delibera N° 217 del 01/09/2023*

Premessa

Con l'approvazione del Regolamento, l'ISS IPSIA-ITI di Acri intende provvedere a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, delle sedute degli organi collegiali appartenenti all'IIS IPSIA-ITI di Acri.
2. Per “seduta telematica” e “riunione in modalità telematica” o “a distanza” si intende la circostanza in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e i suoi componenti si colleghino da remoto.
3. Per “partecipazione a distanza” si intende la circostanza in cui uno o più dei componenti l'organo partecipi da un luogo diverso dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
4. La convocazione in seduta telematica di un organo collegiale è disposta dal suo Presidente nei casi in cui un circostanziato motivo di sicurezza, ovvero di urgenza, renda impossibile o difficoltosa la modalità in presenza.
5. Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'app Google Meet all'interno della piattaforma digitale GSUITE FOR EDUCATIONI, in uso nell'Istituzione Scolastica.

ART. 2 - Modalità di richiesta di partecipazione a distanza

1. Il singolo componente dell'organo che, per motivi contingenti, non possa partecipare alla seduta convocata in presenza, può chiedere al Presidente di essere autorizzato a partecipare alla seduta a distanza.
2. Il Presidente può autorizzare la partecipazione a distanza qualora i motivi addotti e chiaramente specificati nella richiesta di cui al precedente comma siano tali da impedire o rendere eccessivamente gravosa per il componente dell'organo la partecipazione in presenza presso la sede di convocazione.
3. Il componente che individualmente intenda collegarsi a distanza alla seduta deve far pervenire la richiesta in tempo utile affinché possano essere adottate le misure tecniche necessarie.
4. La partecipazione a distanza presuppone il possesso, da parte di coloro che la richiedono, delle dotazioni informatiche hardware, software e di rete necessarie.

ART. 3- Requisiti della seduta telematica

1. Le modalità in cui viene svolta la seduta telematica devono garantire un collegamento simultaneo



dei membri della riunione in modo tale da consentire fra di essi uno scambio concomitante di informazioni e opinioni e un confronto contestuale, in modo che la decisione finale possa formarsi progressivamente con il concorso contemporaneo di tutti i componenti l'organo.

2. Il Presidente della seduta ed il segretario che verbalizza verificano l'identità dei partecipanti e la sussistenza del numero legale ad inizio della seduta e ogniqualvolta si renda necessario.

ART. 4– Norme tecniche

1. Le sedute e le riunioni devono svolgersi con strumenti video/audio-conferenza che permettano il rispetto dei seguenti principi:
 - a) certezza dell'identità dei partecipanti;
 - b) collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) contemporaneità delle decisioni;
 - d) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;
2. Nel caso in cui uno o più componenti dell'organo, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione in audio video è consentita anche la partecipazione in chat, purché sia garantita l'identificazione certa del componente attraverso la richiesta delle credenziali personali e il rispetto degli altri principi di cui al precedente comma 1.
3. I membri dell'Organo possono collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, purché non pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
4. È fatto espresso divieto ai membri dell'organo di diffondere screenshot, immagini, video o file audio riguardanti la riunione. Il presidente previa informativa ai membri del Collegio, può disporre la registrazione per sole finalità di verbalizzazione. La registrazione viene cancellata a seguito della avvenuta verbalizzazione della seduta.

ART. 5– Modalità di convocazione della seduta telematica

1. L'avviso di convocazione in modalità sincrona/online è espressamente indicata nell'atto di convocazione degli organi collegiali.

ART.6 - Modalità di svolgimento delle sedute telematiche

1. Affinché sia garantita la riservatezza della seduta, l'accesso dei partecipanti avviene previa espressa autorizzazione del Presidente.
2. Ai fini della validità della seduta tutti i componenti dell'organo, ad eccezione di quelli che hanno precedentemente dichiarato l'impossibilità a partecipare, devono essere presenti in via telematica all'ora della convocazione e rimanere connessi per tutto il tempo della seduta. Una volta verificate le connessioni, l'identità dei partecipanti ed il raggiungimento del numero legale, la riunione può avere inizio. La verifica della identità dei partecipanti e del numero legale potrà essere verificata ogni qualvolta si renda necessario.
3. Se durante lo svolgimento della seduta si interrompe il collegamento di uno o più componenti senza che questi abbiano evidenziato problemi tecnici, essi sono considerati assenti. A partire da quel momento, il Presidente ne prende nota ai fini della verbalizzazione e si accerta che



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "IPSIA-ITI"

Via S. Scervini n.115 – 87041 ACRI (CS) Tel.: 0984/1861921 - Fax: 0984/953143
e-mail: csiso61oot@istruzione.it – csiso61oot@pec.istruzione.it – www.iisacri.edu.it
C.F.: 98088760784 – C.M.: CSISo6100T – Codice Univoco Ufficio UFQTXQ



permanga comunque il numero legale ai fini della corretta prosecuzione della seduta.

4. Se nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, insorgono problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento, si dà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente impossibilitato a collegarsi a distanza.
5. Il Presidente deve garantire a ciascun membro che abbia, prima della seduta, comunicato l'impossibilità a connettersi e ad utilizzare gli strumenti elettronici previsti, la possibilità di utilizzare tali strumenti nella sede dell'organo che li metterà prontamente a disposizione, salvo motivate condizioni di indisponibilità.
6. Ai componenti dell'organo è garantita la disponibilità del materiale istruttorio relativo ai punti dell'ordine del giorno oggetto della seduta. Sono strumenti utilizzabili, a questi fini, la posta elettronica ordinaria o certificata oppure altri strumenti di condivisione online.
7. Per la validità della seduta telematica, della sua convocazione e delle deliberazioni ivi assunte restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

ART. 7 – Modalità di voto e verbalizzazione delle sedute

1. Il voto palese è espresso da ogni partecipante in modo riconoscibile attraverso messaggio in chat, espressione verbale in video, o con altro mezzo idoneo.
2. Il voto segreto è espresso attraverso apposita procedura telematica, messa a disposizione dall'Istituzione scolastica, che garantisca l'assoluta segretezza.
3. Se durante la votazione emergono problemi di natura tecnica di connessione di uno o più membri, senza possibilità di immediato ripristino, il Presidente può sospendere la seduta o le operazioni di voto per il periodo necessario al ripristino delle condizioni tecniche di partecipazione, ovvero, se i problemi si protraggono, annullare la votazione o sospendere definitivamente la seduta. Il verbale dà atto di quanto sopra.
4. Il verbale deve indicare, in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la tecnologia utilizzata per lo svolgimento della seduta telematica, le modalità di collegamento e di voto.
5. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui l'organo ha sede.
6. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta.

ART. 8 – Vigenza del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Istituzione scolastica.